Data Act

Giancarlo Butti

Master in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo (MIP – Politecnico di Milano).
Referente Regolamento DORA e Inclusion del Comitato Scientifico del CLUSIT.
Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80:
analista di organizzazione, project manager, security manager ed auditor presso gruppi bancari
consulente in ambito documentale, sicurezza, privacy… presso aziende di diversi settori e dimensioni.
Come divulgatore ha all'attivo:

- oltre 800 articoli su 40 diverse testate
- 28 fra libri e white paper, alcuni dei quali utilizzati come testi universitari
- 31 opere collettive nell'ambito di ABI LAB, Oracle/CLUSIT Community for Security, Rapporto CLUSIT sulla sicurezza ICT in Italia
- relatore in oltre 170 eventi presso ABI, ISACA/AIEA, AIIA, ORACLE, CLUSIT, ITER, INFORMA BANCA, CONVENIA, CETIF, IKN, TECNA, UNISEF, PARADIGMA…
- già docente del percorso professionalizzante ABI – Privacy Expert e Data Protection Officer
- docente in master e corsi di perfezionamento post-universitario in diversi atenei:
- Master di II livello in "Data Protection Officer e Diritto della privacy" dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli. Corso di Perfezionamento in Data Protection e Data Governance dell'Università degli Studi di Milano, Percorso di Alta Formazione Data Protection Officer del Cefriel, Master di Specializzazione per Responsabili della Protezione dei Dati Personali dell'UNISEF, Percorsi su privacy, sicurezza e AI dell'Osservatori del Politecnico di Milano, Analisi e gestione del rischio all'Università Statale di Milano, Master Risk management, internal audit & frodi della Ca Foscari Challenge School.

Socio e già proboviro di AIEA/ISACA (www.aiea.it – Associazione Italiana Information Systems Auditors), del CLUSIT (www.clusit.it – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), di DFA (www.perfezionisti.it – Digital Forensics Alumni), di ACFE (https://www.acfecentral.it/- Association of Certified Fraud Examiner).e di BCI (www.thebci.org – Business Continuity Institute).
Ho ottenuto le seguenti certificazioni/qualificazioni: *(LA BS 7799, LA ISO IEC 27001:2005/2013/2022, LA ISO 20000-1, LA ISO 22301, LA ISO IEC 42001), CRISC, CDPSE, ISM, DPO, DPO UNI 11697:2017, DPO UNI CEI EN 17740:2024, CBCI, AMBCI).*
Partecipa a diversi gruppi di lavoro di ABI LAB, di ISACA-AIEA, del CLUSIT…

Indice

Analisi del Data Act

L’uso di strumenti gratuiti di AI per l’analisi della normativa

Data Act

Data Act

CAPO V - METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL'UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell'Unione
Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati
Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell'Unione
Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera

CAPO VI - PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all'effettivo passaggio
Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici
Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio
Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
Articolo 27 Obbligo di buona fede
Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio
Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio
Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati

Data Act

CAPO VII - ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
Articolo 32 Accesso governativo e trasferimento internazionali

CAPO VIII - INTEROPERABILITÀ
Articolo 33 Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati
Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
Articolo 35 Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
Articolo 36 Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l'esecuzione degli accordi di condivisione dei dati

CAPO IX - ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
Articolo 37 Autorità competenti e coordinatori dei dati
Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo
Articolo 39 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
Articolo 40 Sanzioni
Articolo 41 Clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard
Articolo 42 Ruolo dell'EDIB

CAPO X - DIRITTO «SUI GENERIS» A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
Articolo 43 Banche dati che contengono determinati dati

Data Act

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44 Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
Articolo 45 Esercizio della delega
Articolo 46 Procedura di comitato
Articolo 47 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
Articolo 48 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
Articolo 49 Valutazione e riesame
Articolo 50 Entrata in vigore e applicazione

Definizioni

- **«dati»:** qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- **«metadati»:** una descrizione strutturata del contenuto o dell'uso dei dati che agevola la ricerca o l'utilizzo di tali dati;
- **«dati personali»:** i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;
- **«dati non personali»**: i dati diversi dai dati personali;
- **«prodotto connesso»:** un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l'archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall'utente;
- **«servizio correlato»:** un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell'acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso;
- «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, l'archiviazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **«servizio di trattamento dei dati»:** un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi;
- **«stesso tipo di servizio»:** un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario, lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati e le principali funzionalità;
- «servizio di intermediazione dei dati»: un servizio di intermediazione dei dati quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/868;

Definizioni

- «interessato»: l'interessato di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;
- **«utente»:** una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato;
- **«titolare dei dati»:** una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato;
- **«destinatario dei dati»:** una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione;
- **«dati del prodotto»:** dati generati dall'uso di un prodotto connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo;
- **«dati di un servizio correlato»:** dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto connesso, registrati intenzionalmente dall'utente o generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente durante la fornitura di un servizio correlato da parte del fornitore;
- «dati prontamente disponibili»: dati del prodotto e dati di un servizio correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto connesso o dal servizio correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione;
- **«segreto commerciale»:** un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

Definizioni

- «detentore del segreto commerciale»: un detentore del segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2016/943;
- «profilazione»: la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;
- «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto connesso per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto connesso sul mercato dell'Unione;
- «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- «impresa»: una persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti e alle pratiche di cui al presente regolamento, agisce per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- «piccola impresa» una piccola impresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
- «microimpresa»: una microimpresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
- «organismi dell'Unione»: organi e organismi dell'Unione istituiti da atti adottati sulla base del trattato sull'Unione europea, del TFUE o del trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di tali atti;
- «ente pubblico»: le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi;
- **«emergenza pubblica»:** una situazione eccezionale, limitata nel tempo, come un'emergenza di sanità pubblica, un'emergenza derivante da calamità naturali, una grave catastrofe di origine antropica, compreso un grave incidente di cibersicurezza, che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione o su tutto o parte di uno Stato membro, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, sulla stabilità finanziaria, o di un sostanziale e immediato degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati e che è determinata o dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell'Unione o nazionale;

Definizioni

- **«cliente»:** una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati con l'obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati;
- «assistenti virtuali»: software che può elaborare richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla le funzioni dei prodotti connessi;
- «risorse digitali»: elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d'uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro;
- **«infrastruttura TIC locale»:** un'infrastruttura TIC e risorse informatiche possedute dal cliente, o da questi prese in locazione o noleggiate, situate nel centro dati del cliente stesso e operate dal cliente o da un terzo;
- **«passaggio»:** il processo che coinvolge un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine, un cliente di un servizio di trattamento dei dati e, ove pertinente, un fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione, nel quale il cliente del servizio di trattamento dei dati passa dall'utilizzo di un servizio di trattamento dei dati all'utilizzo di un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso tipo di servizio, o un altro servizio, offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a una infrastruttura TIC locale, anche mediante l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati;
- «tariffe di uscita dei dati»: le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l'estrazione dei loro dati attraverso la rete dall'infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l'invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali;
- «tariffe di passaggio»: le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all'infrastruttura TIC locale, comprese le tariffe di uscita dei dati;

Definizioni

- **«equivalenza funzionale»:** il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso tipo di servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto;
- «dati esportabili»: ai fini degli articoli da 23 a 31 e dell'articolo 35, i dati di ingresso e uscita, inclusi i metadati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall'utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di risorse o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che costituiscono segreti commerciali, di fornitori di servizi di trattamento dei dati o di terzi;
- «contratto intelligente»: un programma informatico utilizzato per l'esecuzione automatica di un accordo o di parte di esso utilizzando una sequenza di registrazioni elettroniche di dati e garantendone l'integrità e l'accuratezza del loro ordine cronologico;
- **«interoperabilità»:** la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;
- «specifica di interoperabilità aperta»: una specifica tecnica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità tra i servizi di trattamento dei dati;
- «specifiche comuni»: un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;
- «norma armonizzata»: una norma armonizzata, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Concetti base

https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/factpages/data-act-explained

Introduzione al regolamento sui dati

Obiettivo Principale
Stabilisce norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo. Il suo scopo è rispondere alle necessità dell'economia digitale e eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati.

- la messa a disposizione dei dati del prodotto connesso e di un servizio correlato all'utente del prodotto connesso o del servizio correlato;
- la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati;
- la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e a organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali per tali dati, per l'esecuzione di un compito specifico svolto nell'interesse pubblico;
- la facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all'altro;
- l'introduzione di garanzie contro l'accesso illecito di terzi ai dati non personali; e
- lo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati a cui accedere, da trasferire e utilizzare.

Contesto e Motivazioni:
Le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia, aumentando il volume e il valore potenziale dei dati per consumatori, imprese e società.
Gli ostacoli attuali alla condivisione dei dati includono la mancanza di incentivi, incertezza sui diritti e obblighi, costi elevati per i contratti e interfacce tecniche, frammentazione delle informazioni e abuso degli squilibri contrattuali.
Le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) spesso mancano di capacità e competenze digitali per raccogliere, analizzare e utilizzare i dati, con accesso limitato quando i dati sono detenuti da un unico operatore o a causa di mancanza di interoperabilità.

Ambito di Applicazione
Il regolamento riguarda sia i dati personali che non personali.

Diritti di accesso ai dati per gli utenti (B2C e B2B)

Diritto Fondamentale dell'Utente
Il regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto connesso o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio . Tali utenti possono utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi di loro scelta.

Definizione di Utente
Una persona fisica o giuridica (ad esempio, un'impresa, un consumatore o un ente pubblico) che possiede un prodotto connesso, ha ricevuto diritti temporanei per utilizzarlo (es. locazione, noleggio) o riceve servizi correlati. L'utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso, e dovrebbe quindi beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera.

Obblighi del Titolare dei Dati
I titolari dei dati sono obbligati a mettere i dati a disposizione degli utenti senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispongono, in modo facile, sicuro, gratuitamente (per l'utente), in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, se tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale. Questo avviene su semplice richiesta tramite mezzi elettronici.

Trasparenza Pre-contrattuale
Prima della conclusione di un contratto (acquisto, locazione, noleggio), il venditore o fornitore deve fornire all'utente, in modo chiaro e comprensibile, informazioni sul tipo, formato e volume stimato dei dati che il prodotto può generare, la capacità di generare dati in tempo reale, le modalità di archiviazione e accesso/cancellazione dei dati, e l'identità del potenziale titolare dei dati.

Protezione dei dati personali e dei segreti commerciali

Dati Personali (GDPR): Il regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. Nessuna disposizione del Data Act deve essere interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o alla vita privata. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma di questo regolamento deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, inclusa la necessità di una valida base giuridica (Art. 6 GDPR). Il regolamento non costituisce una base giuridica per la raccolta o la generazione di dati personali da parte del titolare dei dati.

Principi di Protezione: Sono essenziali i principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Quando i dati personali sono richiesti dall'utente o da un terzo non interessato, i titolari dei dati possono adottare misure come anonimizzazione o trasmissione solo dei dati pertinenti all'utente, per proteggere i diritti degli interessati.

Segreti Commerciali: La divulgazione di un segreto commerciale (definito dall'Art. 2, punto 1, della Direttiva (UE) 2016/943) è consentita solo a condizione che il titolare dei dati e l'utente o il terzo adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza. Queste misure possono includere clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi e norme tecniche.

Rifiuto di Condivisione (Segreti Commerciali): In circostanze eccezionali, un titolare dei dati che è detentore di un segreto commerciale può rifiutare, caso per caso, una richiesta per dati specifici se può dimostrare che, nonostante le misure tecniche e organizzative adottate dall'utente o dal terzo, è altamente probabile che la divulgazione produca un grave danno economico. Un "grave danno economico" implica perdite economiche gravi e irreparabili. Il rifiuto deve essere motivato per iscritto e notificato all'autorità competente.

Clausole contrattuali abusive

Contesto: Il regolamento mira a impedire lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro utilizzo. Si applica alle relazioni tra imprese (B2B) .
Principio Generale: Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il loro utilizzo, o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati, che sia stata imposta unilateralmente da un'impresa a un'altra impresa, non è vincolante per quest'ultima se tale clausola è abusiva.
Definizione di "Abusiva": Una clausola contrattuale è considerata abusiva se il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

Clausole "Sempre Abusive" (Esempi):
Escludere o limitare la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di atti intenzionali o negligenza grave .
Escludere i mezzi di ricorso disponibili per la parte cui la clausola è stata imposta in caso di inadempimento, o la responsabilità della parte forte in caso di violazione .
Conferire alla parte forte il diritto esclusivo di determinare la conformità dei dati al contratto o di interpretare una clausola .

Clausole "Presumibilmente Abusive" (Esempi):
Limitare in modo inappropriato i mezzi di ricorso o estendere la responsabilità della parte debole .
Consentire alla parte forte di accedere e utilizzare i dati dell'altra parte in modo da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell'altra parte, specialmente se i dati contengono segreti commerciali o proprietà intellettuale .
Impedire o limitare l'uso da parte della parte debole dei dati che ha fornito o generato durante il contratto .

"Imposta Unilateralmente": Una clausola si considera imposta unilateralmente quando è stata inserita da una parte senza che l'altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto nonostante un tentativo di negoziarla. L'onere della prova ricade sulla parte che ha inserito la clausola.

Accesso ai dati per enti pubblici (necessità eccezionali)

Obbligo di Messa a Disposizione: I titolari dei dati (persone giuridiche diverse da enti pubblici) devono mettere i dati a disposizione, su richiesta motivata, di enti pubblici, della Commissione, della Banca Centrale Europea o di organismi dell'Unione, in caso di "necessità eccezionale" per lo svolgimento delle loro funzioni statutarie nell'interesse pubblico .

Tipi di Necessità Eccezionale (Limitati nel Tempo e nella Portata):
Risposta a Emergenze Pubbliche: Se i dati sono necessari per rispondere a un'emergenza pubblica (es. sanità pubblica, calamità naturali, gravi incidenti di cibersicurezza) e non possono essere ottenuti tempestivamente ed efficacemente con mezzi alternativi a condizioni equivalenti . In questi casi, il regolamento consente la richiesta di dati personali e non personali. I titolari dei dati diversi dalle microimprese e piccole imprese forniscono i dati gratuitamente.
Altre Necessità Eccezionali (Solo Dati Non Personali): Quando un ente pubblico (o la Commissione/BCE/organismo dell'UE) agisce sulla base del diritto UE/nazionale e ha individuato dati non personali specifici la cui mancanza impedisce lo svolgimento di un compito pubblico (es. statistiche ufficiali, mitigazione/ripresa post-emergenza), e ha esaurito tutti gli altri mezzi per ottenerli (es. acquisto a prezzi di mercato). In questi casi, il titolare dei dati ha diritto a un compenso equo che copre i costi tecnici e organizzativi sostenuti (es. anonimizzazione, formattazione) e un margine ragionevole.

Eccezioni per le PMI: Microimprese e piccole imprese sono soggette all'obbligo di fornire dati solo in situazioni di emergenza pubblica, qualora i dati siano necessari e non ottenibili altrimenti.
Limitazioni all'Uso dei Dati: I dati ottenuti devono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati richiesti. Non possono essere utilizzati per sviluppare o migliorare prodotti o servizi concorrenti con quelli del titolare dei dati. Devono essere cancellati non appena non sono più necessari per la finalità indicata .

Facilitazione del passaggio tra servizi di trattamento dati (cloud switching)

Contesto e Obiettivo: Il regolamento mira a facilitare il passaggio tra diversi fornitori di servizi di trattamento dei dati (compresi i servizi cloud ed edge) o verso un'infrastruttura TIC locale, senza indebiti ostacoli o costi, per evitare il "vendor lock-in" e promuovere un mercato più competitivo e resiliente .
Definizione di Servizio di Trattamento Dati: Un servizio digitale che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso, configurabile, scalabile ed elastico di risorse informatiche (es. reti, server, software, archiviazione, applicazioni). Include modelli come IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) e SaaS (Software-as-a-Service).

Obblighi dei Fornitori di Servizi di Trattamento Dati:
Rimozione degli Ostacoli: I fornitori devono eliminare e non imporre ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di cambiare fornitore o utilizzare più fornitori contemporaneamente.
Trasparenza Contrattuale: I diritti e gli obblighi di passaggio devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto, messo a disposizione del cliente prima della firma.
Assistenza al Passaggio: Il fornitore deve fornire assistenza ragionevole al cliente e a terzi autorizzati nel processo di passaggio, mantenendo la continuità operativa e un elevato livello di sicurezza.
Periodo Transitorio: Il passaggio deve avvenire entro un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni (o fino a 7 mesi in casi eccezionali e giustificati) . Il cliente ha il diritto di prorogare il periodo una volta.
Dati Esportabili: Il fornitore deve informare sulla portata dei dati esportabili (almeno dati di ingresso e uscita, metadati, escluse IP o segreti commerciali del fornitore) e fornire procedure e strumenti per l'esportazione in formati leggibili da macchina .

Abolizione Graduale delle Tariffe di Passaggio:
Dall'11 gennaio 2024 al 12 gennaio 2027, i fornitori possono imporre tariffe di passaggio ridotte, non superiori ai costi direttamente connessi al processo di passaggio.
A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori non possono più imporre tariffe di passaggio al cliente.

Eccezioni Specifiche: Alcuni obblighi non si applicano a servizi altamente personalizzati per un singolo cliente o a servizi forniti come versione non destinata alla produzione (per test e valutazione).
Obbligo di Buona Fede: Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, devono cooperare in buona fede per rendere il processo di passaggio efficace e sicuro.

Interoperabilità e contratti intelligenti

Interoperabilità dei Dati e Servizi: Il regolamento mira a promuovere l'interoperabilità tra i dati, i meccanismi e i servizi di condivisione dei dati, e gli spazi comuni europei di dati . Questo è fondamentale per un'innovazione aperta nell'economia europea dei dati.

Requisiti Essenziali per l'Interoperabilità
I partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi a altri devono rispettare requisiti come:
Descrizione chiara e leggibile da macchina del contenuto dei dati, restrizioni d'uso, licenze, metodologia di raccolta, qualità e incertezza dei dati.
Descrizione pubblica e coerente di strutture e formati dei dati, vocabolari, schemi di classificazione, tassonomie e elenchi di codici.
Descrizione sufficiente dei mezzi tecnici per l'accesso ai dati (es. API) e delle relative condizioni d'uso e qualità del servizio per consentire l'accesso e la trasmissione automatica dei dati.
Fornire mezzi per l'interoperabilità degli strumenti di esecuzione automatica degli accordi di condivisione dei dati, come i contratti intelligenti.

Contratti Intelligenti
Il regolamento introduce requisiti essenziali per i contratti intelligenti (programmi informatici per l'esecuzione automatica di accordi di condivisione dati) offerti da professionisti.
Requisiti Essenziali: Devono garantire robustezza e controllo dell'accesso, cessazione e interruzione sicure (con meccanismi per interrompere l'esecuzione), archiviazione e continuità dei dati (per tracciare le operazioni), e coerenza con le clausole dell'accordo di condivisione dei dati che eseguono .
Valutazione di Conformità: I venditori di contratti intelligenti devono effettuare una valutazione di conformità e rilasciare una dichiarazione di conformità UE.
Norme Armonizzate e Specifiche Comuni: La Commissione può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali. In caso di mancata adozione o insufficienza di tali norme, la Commissione può adottare "specifiche comuni".

Salvaguardie contro l'accesso governativo illecito ai dati non personali

Prevenzione dell'Accesso Illecito: I fornitori di servizi di trattamento dei dati (es. cloud ed edge) devono adottare misure tecniche, organizzative e giuridiche appropriate (inclusi i contratti) per impedire l'accesso governativo internazionale e di paesi terzi ai dati non personali detenuti nell'Unione, e il trasferimento di tali dati, quando ciò creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o nazionale.
Riconoscimento delle Decisioni Straniere: Le decisioni o sentenze di tribunali o autorità amministrative di paesi terzi che obbligano un fornitore a trasferire o concedere accesso a dati non personali detenuti nell'Unione sono riconosciute o eseguibili soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore (es. trattato di mutua assistenza giudiziaria) tra il paese terzo richiedente e l'Unione o uno Stato membro.
In Assenza di Accordo Internazionale: Se non esiste un accordo internazionale, il trasferimento o l'accesso a dati non personali sono permessi solo se il sistema giuridico del paese terzo richiedente rispetta determinate condizioni:
La decisione o sentenza deve essere motivata e proporzionata, e di carattere specifico (es. con nesso sufficiente a persone sospette o violazioni specifiche) .
L'obiezione motivata del destinatario deve essere sottoposta a un organo giurisdizionale competente del paese terzo .
Tale organo giurisdizionale deve avere il potere di tenere debitamente conto degli interessi giuridici pertinenti del fornitore dei dati tutelati dal diritto dell'Unione o nazionale .
Il fornitore può chiedere il parere dell'organismo o autorità nazionale competente per la cooperazione giudiziaria internazionale per verificare tali condizioni.
Informazione al Consumatore: Il fornitore di servizi di trattamento dei dati deve informare il consumatore dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità di un paese terzo prima di dare seguito a tale richiesta, a meno che ciò non comprometta un'attività di contrasto.

Ruoli

Ruoli

Utente: È una **persona fisica o giuridica** che possiede un prodotto connesso, o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto (ad esempio tramite locazione o noleggio), o che riceve un servizio correlato.

- Gli utenti sono considerati coloro che **sopportano i rischi e godono dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso** e dovrebbero beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera.
- Hanno il diritto di **accedere tempestivamente ai dati generati** dall'uso di un prodotto connesso o di un servizio correlato e di utilizzare tali dati, inclusa la condivisione con terzi di loro scelta.
- Possono presentare **reclami** in caso di violazione dei loro diritti.
- Non possono utilizzare i dati ottenuti per sviluppare un prodotto connesso concorrente o per ottenere informazioni sulla situazione economica del fabbricante o del titolare dei dati.

Titolare dei dati: È una **persona fisica o giuridica** che ha il diritto o l'obbligo, in conformità al Regolamento sui dati, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati. Questo include, se concordato contrattualmente, i dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato durante la fornitura di un servizio correlato.

- Ha l'obbligo di **mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi** scelti dagli utenti in determinate circostanze.
- Deve mettere i dati a disposizione a **condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori** e in modo trasparente.
- In casi di necessità eccezionale, possono essere obbligati a mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea o di organismi dell'Unione.
- Devono adottare misure per **tutelare i segreti commerciali**.
- Non devono rendere indebitamente difficile l'esercizio dei diritti degli utenti, anche evitando "dark patterns" nelle interfacce digitali.

Ruoli

Fabbricante (di prodotti connessi): Chi produce un **prodotto connesso** immesso sul mercato dell'Unione.

- La generazione dei dati è il risultato delle azioni di almeno due soggetti, tra cui il progettista o il fabbricante di un prodotto connesso.
- I prodotti connessi devono essere **progettati e fabbricati in modo che i dati siano facilmente accessibili** all'utente.
- Deve fornire all'utente informazioni sui dati del prodotto prima della conclusione di un contratto.

Fornitore di servizi correlati: Chi fornisce un **servizio digitale** connesso con il prodotto connesso al momento dell'acquisto, della locazione o del noleggio, in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni, o che è successivamente connesso al prodotto per ampliarne o adattarne le funzioni.

- Deve fornire all'utente informazioni sui dati del servizio correlato prima della conclusione di un contratto.

Terzi (scelti dagli utenti): Qualsiasi **persona fisica o giuridica** (ad esempio un consumatore, un'impresa, un organismo di ricerca, un'organizzazione senza fini di lucro) a cui l'utente chiede che i dati prontamente disponibili siano messi a disposizione dal titolare dei dati.

- Devono trattare i dati solo per le **finalità e alle condizioni concordate con l'utente**.
- Non possono utilizzare i dati per **sviluppare un prodotto connesso concorrente** o per ottenere informazioni sulla situazione economica del titolare dei dati.
- Non possono essere **gatekeeper** (imprese designate ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925).
- Sono tenuti a preservare la **riservatezza dei segreti commerciali**.

Destinatario dei dati: Una **persona fisica o giuridica** che agisce per fini commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali (diversa dall'utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato), a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, su richiesta dell'utente o per obbligo legale.

Ruoli

Enti pubblici, Commissione, Banca Centrale Europea, Organismi dell'Unione: Possono chiedere ai titolari dei dati di mettere a disposizione dati (concentrandosi sui dati non personali, tranne in casi di emergenza pubblica) per lo svolgimento di un **compito specifico nell'interesse pubblico** in situazioni di necessità eccezionale.

- Le loro richieste devono essere **specifiche, trasparenti e proporzionate**.
- Non sono tenuti a versare un compenso alle grandi imprese per i dati ottenuti in caso di emergenze pubbliche, ma devono riconoscere pubblicamente il titolare dei dati se richiesto.
- Possono condividere i dati ottenuti con **organismi di ricerca o istituti statistici** per scopi compatibili.
- Non devono utilizzare i dati per sviluppare o migliorare prodotti o servizi che competono con quelli del titolare dei dati.

Fornitori di servizi di trattamento dei dati (es. servizi cloud ed edge): Forniscono servizi digitali che consentono l'accesso in rete a un pool condiviso di risorse informatiche.

- Devono **eliminare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi** che impediscono ai clienti di passare a un servizio dello stesso tipo offerto da un diverso fornitore o a un'infrastruttura TIC locale.
- Hanno obblighi relativi alla **trasparenza contrattuale** sul passaggio e all'abolizione graduale delle tariffe di passaggio.
- Devono garantire un **alto livello di sicurezza** durante il processo di passaggio.

Cliente (di un servizio di trattamento dei dati): Una **persona fisica o giuridica** che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati per utilizzare uno o più di tali servizi.

- Hanno il diritto di **passare ad altri fornitori** o a un'infrastruttura TIC locale e di trasferire i propri dati esportabili e le risorse digitali.

Ruoli

Venditore di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti / Persona che implementa contratti intelligenti per altri: Responsabile di assicurare che i **contratti intelligenti** (programmi informatici per l'esecuzione automatica di accordi di condivisione dati) rispettino requisiti essenziali come robustezza, controllo dell'accesso, cessazione sicura, archiviazione dati e coerenza con l'accordo di condivisione dati.

Autorità competenti: Designate da ciascuno Stato membro per l'applicazione e l'esecuzione del Regolamento sui dati.
Hanno il compito di promuovere l'alfabetizzazione in materia di dati, trattare i reclami, svolgere indagini, infliggere sanzioni e cooperare con altre autorità.
Devono essere imparziali e indipendenti.

Coordinatore dei dati: Designato da uno Stato membro se vi sono più autorità competenti. Facilita la cooperazione tra le autorità e funge da **punto di contatto unico** per tutte le questioni relative all'applicazione del regolamento.

Organismi di risoluzione delle controversie: Entità certificate che forniscono accesso a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie per utenti, titolari dei dati, destinatari dei dati e clienti di servizi di trattamento dei dati, in caso di disaccordo su accesso, utilizzo, costi o passaggio dei dati.

EDIB (European Data Innovation Board): Istituito come gruppo di esperti, supporta l'applicazione coerente del regolamento, facilita la cooperazione tra le autorità competenti e fornisce consulenza alla Commissione su standardizzazione e sanzioni.

Rappresentante legale: Deve essere designato da qualsiasi entità che rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (produzione di prodotti connessi o offerta di servizi correlati nell'Unione) ma che non sia stabilita nell'Unione. Agisce come punto di contatto per le autorità competenti.

Interazione con altre normative

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act):

Il **Data Act non pregiudica il GDPR**. In caso di trattamento di dati personali ai sensi del Data Act, si applica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, inclusi il Regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680. In caso di conflitto, **prevale il diritto in materia di protezione dei dati personali**. Il Data Act non crea una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui al GDPR.
Il Data Act disciplina l'accesso e l'utilizzo dei dati generati da prodotti connessi e servizi correlati. Per quanto riguarda i **dati personali generati dall'uso di un prodotto connesso o di un servizio correlato richiesti da un utente diverso dall'interessato**, il titolare dei dati li mette a disposizione solo se esiste una **valida base giuridica per il trattamento ai sensi dell'articolo 6 del GDPR** e, se pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del GDPR e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.
Il Data Act prevede il **diritto alla portabilità dei dati**. La mancanza di accordo tra il titolare dei dati e un terzo sulle modalità di trasmissione dei dati non deve ostacolare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del GDPR, in particolare il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del GDPR. Il diritto di accesso e condivisione dei dati previsto dal Data Act non deve ledere i diritti degli interessati ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Il Data Act specifica che le sue norme generali di accesso **non si applicano agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del GDPR**.
Il Data Act considera il principio di **minimizzazione dei dati** sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR.

Regolamento (UE) 2018/1807 (Libera circolazione dei dati non personali) e Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act):

Il Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali sancisce il **principio della libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali**, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto sono giustificati per motivi di sicurezza pubblica. Il Data Act introduce norme sull'accesso e la portabilità sia per i dati personali (nel rispetto del GDPR) che per i dati non personali generati da prodotti connessi e servizi correlati.
Entrambi i regolamenti mirano a **facilitare l'accesso e la condivisione dei dati** all'interno dell'Unione per stimolare l'innovazione e la competitività. Il Regolamento sui dati non personali si concentra sulla rimozione degli ostacoli alla localizzazione dei dati, mentre il Data Act si concentra sull'accesso ai dati generati da prodotti e servizi.
Il Data Act incoraggia lo sviluppo di **norme di interoperabilità per i dati a cui accedere, da trasferire e utilizzare**. Il Regolamento sui dati non personali menziona la necessità di cooperazione tra gli Stati membri e l'autoregolamentazione per garantire un quadro normativo flessibile. Il Data Act prevede un approccio normativo all'interoperabilità per superare il "vendor lock-in".
Il Data Act stabilisce **requisiti essenziali di interoperabilità per gli spazi comuni europei di dati**. Questi requisiti possono essere specificati ulteriormente tramite atti delegati e possono essere soddisfatti attraverso l'adesione a norme armonizzate o specifiche comuni. Il Regolamento sui dati non personali non introduce norme tecniche dettagliate.

Regolamento (UE) 2022/868 (Data Governance Act) e Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act):

Il Data Act è più **specifico**, introducendo norme orizzontali sull'accesso ai dati generati da prodotti connessi e servizi correlati, mentre il Data Governance Act stabilisce un **quadro più generale** per la condivisione dei dati, inclusi i dati del settore pubblico e i meccanismi di intermediazione e altruismo.
Entrambi mirano a **superare gli ostacoli alla condivisione dei dati** e a promuovere un'allocazione ottimale degli stessi.
Il Data Act prevede condizioni **eque, ragionevoli e non discriminatorie** per la messa a disposizione dei dati e introduce disposizioni sulle **clausole contrattuali abusive**. Questi principi sono coerenti con l'obiettivo del Data Governance Act di creare un ambiente di fiducia per la condivisione dei dati.
Entrambi sottolineano l'importanza dell'**interoperabilità** e della **normazione**. Il Data Act stabilisce requisiti essenziali di interoperabilità per gli spazi di dati.
In sintesi, queste normative formano un complesso quadro giuridico che mira a regolamentare l'intero ciclo di vita dei dati nell'Unione Europea, dalla protezione dei dati personali (GDPR) alla libera circolazione dei dati non personali, passando per la creazione di meccanismi di condivisione fiduciari (Data Governance Act) fino a norme specifiche per l'accesso e l'utilizzo dei dati generati da prodotti e servizi (Data Act), sempre mantenendo la priorità della protezione dei dati personali.

Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act) e DORA

Il Data Act, regolando il passaggio dei servizi fra fornitori cloud favorisce la predisposizione di exit plan per le entità finanziarie che utilizzano tali fornitori.
Regolando l'interoperabilità fra diversi fornitori di servizi simili, favorisce la predisposizione di soluzioni di alta affidabilità basata sull'uso contemporaneo di più fornitori.

Approfondimenti

Data Act: Obiettivi Specifici e Benefici

Accesso agli Utenti: Garantire che gli utenti di un prodotto connesso o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso e che possano utilizzare tali dati, anche condividendoli con terzi di loro scelta .
Equità Contrattuale: Adeguare le norme di diritto contrattuale per impedire lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro utilizzo.
Accesso Pubblico Eccezionale: Garantire che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici, della Commissione, della Banca Centrale Europea o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale per lo svolgimento di un compito specifico nell'interesse pubblico .
Facilitazione del Passaggio: Mirare ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione .
Protezione Dati Non Personali: Introdurre garanzie contro l'accesso illecito di terzi ai dati non personali detenuti nell'Unione .

Generazione e accesso ai dati del prodotto e servizio correlato

Principio di Generazione Dati: La generazione dei dati è il risultato delle azioni di almeno due soggetti: il progettista/fabbricante di un prodotto connesso e l'utente del prodotto o del servizio correlato.
Obbligo di Accessibilità (Progettazione): I prodotti connessi e i servizi correlati devono essere progettati e fabbricati in modo tale che i dati e i pertinenti metadati siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro, gratuito, in formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico .
Dati Prontamente Disponibili: Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati, i titolari dei dati devono mettere prontamente a disposizione dell'utente i dati prontamente disponibili, con la stessa qualità di cui dispone il titolare, in modo facile, sicuro e gratuito .
Accesso Continuo e in Tempo Reale: Ove pertinente e tecnicamente possibile, l'accesso ai dati deve avvenire in modo continuo e in tempo reale .
Richiesta Semplice: L'accesso ai dati deve avvenire sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile .

Trasparenza prima del contratto

Informazioni per l'Utente (Prodotto Connesso): Prima di concludere un contratto di acquisto, locazione o noleggio di un prodotto connesso, il venditore (o fabbricante) deve fornire informazioni chiare e comprensibili sul tipo, formato e volume stimato dei dati che il prodotto può generare .
Dati Continui e Archiviazione: Deve essere indicato se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale e se può archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, inclusa la durata prevista della conservazione .
Modalità di Accesso: L'utente deve essere informato sul modo in cui può accedere, reperire o, se del caso, cancellare tali dati, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d'uso e la qualità del servizio .
Informazioni per l'Utente (Servizio Correlato): Prima di concludere un contratto di fornitura di un servizio correlato, il fornitore deve fornire informazioni chiare sulla natura, il volume stimato e la frequenza di raccolta dei dati del prodotto che otterrà .
Uso Previsto dei Dati dal Titolare: Il potenziale titolare dei dati deve specificare se prevede di utilizzare esso stesso i dati prontamente disponibili e per quali finalità, e se intende consentire a terzi di utilizzarli .

Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari

Non Ostacolare l'Esercizio dei Diritti: I titolari dei dati non devono rendere indebitamente difficile l'esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti, ad esempio offrendo scelte in modo non neutrale o compromettendo l'autonomia dell'utente tramite l'interfaccia digitale .
Verifica dell'Utente: Per verificare se una persona è un utente, un titolare dei dati non deve imporre a tale persona di fornire informazioni al di là di quanto necessario .
Conservazione dei Dati di Accesso: I titolari dei dati non devono conservare informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta e per la sicurezza/manutenzione dell'infrastruttura dati .
Divieto di Sviluppo di Prodotto Concorrente: L'utente non può utilizzare i dati ottenuti per sviluppare un prodotto connesso in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati, né condividerli con un terzo con tale intenzione .
Divieto di Ottenere Informazioni Economiche: L'utente non può utilizzare tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione del fabbricante o del titolare dei dati .

Diritto dell'utente di condividere i dati con terzi

Richiesta dell'Utente: Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati deve mettere a disposizione di terzi i dati prontamente disponibili, inclusi i pertinenti metadati, senza indebito ritardo, gratuitamente per l'utente, in formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e in tempo reale se tecnicamente possibile .
Esclusione per Collaudo di Nuovi Prodotti: Il diritto di condivisione non si applica ai dati prontamente disponibili nel contesto del collaudo di nuovi prodotti, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato, a meno che il loro utilizzo da parte di terzi non sia autorizzato contrattualmente .
Verifica di Utente o Terzo: Per verificare se una persona fisica o giuridica è un utente o un terzo, non è richiesto di fornire informazioni al di là di quanto necessario .
Non Abusare dell'Infrastruttura Tecnica: Né il terzo né l'utente devono utilizzare mezzi coercitivi o abusare di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati per ottenere l'accesso agli stessi .
Divieto di Uso Discriminatorio da Parte del Titolare: Un titolare dei dati non deve utilizzare dati prontamente disponibili per ottenere informazioni che potrebbero compromettere la posizione commerciale del terzo, a meno che quest'ultimo non abbia autorizzato tale uso e possa revocare facilmente l'autorizzazione .
Accesso a Dati Personali (Terzo): Se l'utente non è l'interessato, i dati personali sono messi a disposizione del terzo solo se esiste una valida base giuridica del trattamento ai sensi del GDPR (Art. 6) e della Direttiva 2002/58/CE (Art. 5, par. 3) .
Non Ostacolare Portabilità Dati GDPR: La mancanza di accordo sulle modalità per la trasmissione dei dati tra titolare e terzo non ostacola né impedisce l'esercizio dei diritti dell'interessato a norma del GDPR, in particolare il diritto alla portabilità dei dati .

Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell'utente

Finalità e Condizioni Concordate: Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente, nel rispetto del diritto UE e nazionale sulla protezione dei dati personali .
Cancellazione dei Dati: Il terzo cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l'utente relativamente ai dati non personali .
Non Manipolare Scelte Utente: Il terzo non deve rendere indebitamente difficile l'esercizio delle scelte o dei diritti dell'utente, evitando mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori come i "dark patterns" .
Divieto di Profilazione: Il terzo non può utilizzare i dati che riceve per la profilazione delle persone, a meno che ciò non sia strettamente necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente .
Divieto di Condivisione con Altri Terzi: Il terzo non può mettere i dati ricevuti a disposizione di altri terzi, a meno che i dati siano messi a disposizione sulla base di un contratto con l'utente e il nuovo terzo adotti misure per preservare la riservatezza dei segreti commerciali .
Divieto di Sviluppo Concorrente: Il terzo non può utilizzare i dati ricevuti per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto connesso da cui provengono i dati, né condividerli con un altro terzo a tal fine .
Non Ottenere Informazioni Economiche (Terzo): I terzi non possono utilizzare dati non personali del prodotto o di un servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del titolare dei dati .
Non Pregiudicare la Sicurezza: I terzi non possono utilizzare i dati ricevuti in modo tale da avere un impatto negativo sulla sicurezza del prodotto connesso o del servizio correlato .
Non Impedire Condivisione (Consumatore): Il terzo non deve impedire all'utente che è anche consumatore, neanche in base a un contratto, di mettere i dati che riceve a disposizione di altre parti .

Ambito di applicazione specifichi

Esclusione Microimprese e Piccole Imprese (PMI): Gli obblighi del Capo II non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti connessi fabbricati o progettati da microimprese o piccole imprese o di servizi correlati forniti dalle medesime .
Eccezioni all'Esclusione PMI: L'esclusione non si applica se tali imprese hanno un'impresa associata o collegata che non si qualifica come microimpresa o piccola impresa, o se sono affidatari in subappalto della fabbricazione/progettazione di un prodotto o della fornitura di un servizio correlato .
Periodo Transitorio Medie Imprese: Lo stesso regime di esclusione si applica ai dati generati dall'uso di prodotti connessi fabbricati o di servizi correlati forniti da un'impresa qualificata come media impresa da meno di un anno, e ai prodotti connessi per un anno dopo la data in cui sono stati immessi sul mercato da una media impresa .
Clausole Contrattuali Non Vincolanti per l'Utente: Qualsiasi clausola contrattuale che, a danno dell'utente, escluda l'applicazione dei diritti dell'utente a norma del presente capo, deroghi agli stessi o ne modifichi gli effetti non è vincolante per l'utente .
Obiettivo dell'Esclusione PMI: Tale esclusione mira a proteggere le PMI da oneri economici eccessivi che renderebbero commercialmente difficile lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi .

Risoluzione delle controversie

Accesso a Organismi di Risoluzione delle Controversie (ADR): Utenti, titolari dei dati e destinatari dei dati hanno accesso a un organismo ADR certificato per risolvere controversie relative all'accesso, all'utilizzo e alla messa a disposizione dei dati .
Ambito delle Controversie: Riguardano dispute relative ai rifiuti o blocchi di condivisione dati (Art. 4, par. 3 e 9; Art. 5, par. 12), e al rispetto delle condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti per la messa a disposizione dei dati .
Trasparenza delle Tariffe ADR: Gli organismi ADR devono rendere noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi per determinarle, prima che le parti richiedano una decisione .
Ripartizione Costi: Se l'organismo ADR risolve a favore dell'utente o del destinatario, il titolare dei dati sostiene tutti i costi. Se a favore del titolare, l'utente/destinatario non è tenuto a rimborsare costi, a meno che non abbia agito in malafede .
Diritto al Ricorso Giurisdizionale: La decisione di sottoporre una controversia a un organismo ADR non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro .

Misure tecniche di protezione relative all'uso non autorizzato

Applicazione di Misure Tecniche: Un titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, inclusi contratti intelligenti e cifratura, per impedire l'accesso o la divulgazione non autorizzata dei dati e garantire il rispetto degli obblighi .
Non Discriminazione o Ostacolo: Tali misure non devono creare discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolare il diritto dell'utente di ottenere una copia, reperire, utilizzare o accedere ai dati o fornire dati a terzi .
Divieto di Modifica/Rimozione: Utenti, terzi e altri destinatari dei dati non devono modificare né rimuovere dette misure tecniche di protezione, salvo accordo con il titolare dei dati .
Richieste di Misure Correttive: In caso di condotta illecita da parte di un terzo o destinatario dei dati (es. fornire false informazioni, uso non autorizzato, divulgazione illecita), il titolare dei dati (e/o detentore del segreto commerciale, o l'utente) può richiedere misure correttive .
Esempi di Misure Correttive: Queste includono la cancellazione dei dati, la cessazione della produzione/offerta/immissione sul mercato di beni/servizi basati su conoscenze illecite, e il risarcimento della parte lesa .

Passaggio tra servizi di trattamento dati

Obiettivo: Eliminare Ostacoli: I fornitori di servizi di trattamento dati devono adottare misure per consentire ai clienti di passare a un servizio dello stesso tipo fornito da un diverso fornitore o a un'infrastruttura TIC locale .
Tipi di Ostacoli da Eliminare: Devono eliminare ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di effettuare un passaggio efficace .
Diritto di Risolvere il Contratto: I clienti hanno il diritto di risolvere il contratto del servizio di trattamento dei dati dopo un termine massimo di preavviso e il completamento positivo del processo di passaggio .
Diritto di Trasferire Dati e Risorse Digitali: I clienti possono trasferire i dati esportabili e le risorse digitali a un diverso fornitore o a un'infrastruttura TIC locale, anche dopo aver beneficiato di un'offerta gratuita .
Equivalenza Funzionale: I clienti hanno il diritto di conseguire l'equivalenza funzionale nell'utilizzo del nuovo servizio di trattamento dei dati nell'ambiente informatico di un altro fornitore che copre il servizio equivalente .

Clausole contrattuali relative al passaggio

Contratto Scritto Obbligatorio: I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore relativi al passaggio devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto, reso disponibile al cliente prima della firma .
Periodo Transitorio Obbligatorio: Il contratto deve autorizzare il cliente a passare i dati e le risorse digitali esportabili senza indebito ritardo, entro un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni di calendario (dopo il termine di preavviso) .
Assistenza e Continuità del Servizio: Durante il periodo transitorio, il fornitore di servizi di trattamento dati deve fornire assistenza ragionevole, mantenere la continuità operativa e fornire informazioni chiare sui rischi noti per la continuità .
Mantenimento di Elevato Livello di Sicurezza: Il fornitore deve garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza durante l'intero processo di passaggio, in particolare la sicurezza dei dati durante il trasferimento .
Obbligo di Sostenere la Strategia di Uscita: Il contratto deve includere l'obbligo per il fornitore di sostenere la strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, anche fornendo tutte le informazioni pertinenti .

Dettagli contrattuali e dati esportabili nel passaggio

Clausola di Risoluzione del Contratto: Il contratto deve specificare che si considera risolto una volta completato con successo il processo di passaggio o alla fine del termine massimo di preavviso se il cliente desidera cancellare i dati .
Termine Massimo di Preavviso: Il contratto deve prevedere un termine massimo di preavviso per l'avvio del processo di passaggio, non superiore a due mesi .
Specifiche Categorie di Dati Trasferibili: Deve contenere un'indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse digitali che possono essere trasferite durante il processo di passaggio, inclusi almeno tutti i dati esportabili .
Esenzioni per Segreti Commerciali: Possono essere esentate le categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi che devono essere esentate dai dati esportabili se esiste un rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore, a condizione che ciò non ostacoli il passaggio .
Periodo Minimo di Recupero Dati: Il contratto deve prevedere un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato .

Informazioni e abolizione graduale delle tariffe di passaggio

Cancellazione Completa Dati Dopo Passaggio: Il contratto deve garantire la completa cancellazione di tutti i dati e le risorse digitali esportabili generati direttamente dal cliente dopo la scadenza del periodo di recupero dati o di un periodo alternativo concordato.
Informazioni sulle Procedure di Passaggio: Il fornitore deve fornire al cliente informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità, inclusi metodi, formati e restrizioni tecniche note .
Registro Online Dettagliato: Deve fornire un riferimento a un registro online aggiornato con informazioni dettagliate su strutture dati, formati, norme e specifiche di interoperabilità aperte per i dati esportabili .
Abolizione Graduale Tariffe di Passaggio: A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dati non impongono al cliente tariffe di passaggio. Dall'11 gennaio 2024 al 12 gennaio 2027, possono imporre tariffe ridotte .
Tariffe Ridotte: Le tariffe di passaggio ridotte non devono superare i costi direttamente connessi al processo di passaggio sostenuti dal fornitore .

Aspetti tecnici e trasparenza delle tariffe

Trasparenza Pre-Contrattuale sulle Tariffe: Prima di stipulare un contratto, i fornitori devono fornire al potenziale cliente informazioni chiare sulle spese standard di servizio, sanzioni per risoluzione anticipata e tariffe di passaggio ridotte applicabili .
Informazioni su Servizi Complessi: Se del caso, i fornitori devono fornire informazioni su servizi di trattamento dati che comportano un passaggio altamente complesso o costoso, o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze .
Meccanismo di Controllo delle Tariffe: Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per istituire un meccanismo di controllo che monitori le tariffe di passaggio imposte sul mercato, garantendone l'abolizione e la riduzione .
Obblighi per Servizi IaaS (Infrastruttura come Servizio): I fornitori di servizi IaaS devono adottare tutte le misure ragionevoli per far sì che il cliente, dopo il passaggio, raggiunga l'equivalenza funzionale nell'utilizzo del servizio di destinazione .
Assistenza per l'Equivalenza Funzionale: Il fornitore di origine deve agevolare il processo fornendo capacità, informazioni sufficienti, documentazione, assistenza tecnica e gli strumenti necessari .

Interoperabilità e esenzioni nel passaggio

Interfacce Aperte (PaaS/SaaS): I fornitori di servizi di trattamento dati diversi da IaaS devono rendere disponibili gratuitamente interfacce aperte per tutti i loro clienti e fornitori di servizi di destinazione interessati, per facilitare il processo di passaggio .
Compatibilità con Specifiche Comuni/Armonizzate: Tali fornitori devono garantire la compatibilità con specifiche comuni basate su interoperabilità aperte o norme armonizzate entro 12 mesi dalla pubblicazione dei riferimenti in un archivio centrale dell'Unione .
Esportazione Dati Strutturati (Senza Specifiche): In caso di passaggio tra servizi dello stesso tipo per i quali non siano state pubblicate specifiche comuni o norme armonizzate, il fornitore deve esportare tutti i dati esportabili in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, su richiesta del cliente .
Non Sviluppare Nuove Tecnologie/Servizi: I fornitori non sono tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi, né a comunicare o trasferire risorse digitali protette da diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali .
Esenzioni per Servizi Personalizzati: Gli obblighi di equivalenza funzionale, tariffe e aspetti tecnici non si applicano ai servizi di trattamento dati le cui caratteristiche principali sono state in gran parte personalizzate per un singolo cliente o non sono offerti su vasta scala commerciale .

Interoperabilità generale: requisiti essenziali

Obiettivo dell'Interoperabilità: Facilitare l'interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati, e degli spazi comuni europei di dati, che sono quadri interoperabili per scopi specifici, settoriali o intersettoriali .
Descrizione del Contenuto dei Dati: Il contenuto degli insiemi di dati, le restrizioni all'uso, le licenze, la metodologia di raccolta e la qualità/incertezza dei dati devono essere descritti in modo sufficiente a consentirne la ricerca, l'accesso e l'utilizzo .
Strutture e Formati Dati: Le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici devono essere descritti in modo accessibile al pubblico e coerente .
Mezzi Tecnici di Accesso (API): I mezzi tecnici per accedere ai dati (es. interfacce di programmazione delle applicazioni - API) e le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio devono essere descritti in modo sufficiente per l'accesso e la trasmissione automatica dei dati .
Interoperabilità degli Strumenti Automatizzati: Devono essere forniti i mezzi per consentire l'interoperabilità degli strumenti concepiti per automatizzare l'esecuzione degli accordi di condivisione dei dati, ad esempio i contratti intelligenti .

Specifiche e norme armonizzate per l'interoperabilità

Potere Delegato alla Commissione: Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per specificare ulteriormente i requisiti essenziali, al fine di riflettere adeguatamente gli sviluppi tecnologici e di mercato .
Presunzione di Conformità: I partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali .
Richiesta di Elaborazione Norme Armonizzate: La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali .
Adozione di Specifiche Comuni: La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che contemplano i requisiti essenziali se le norme armonizzate non sono state ultimate, accettate o non sono conformi .
Consultazione dell'EDIB: La Commissione, quando adotta atti delegati o prepara atti di esecuzione, deve tenere conto dei pareri dell'EDIB .

Interoperabilità per un uso in parallelo dei servizi di trattamento dati

Applicazione Estesa degli Obblighi: Molti requisiti di cui al Capo VI (passaggio tra servizi) si applicano mutatis mutandis anche ai fornitori di servizi di trattamento dati per facilitare l'interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi .
Tariffe di Uscita Dati per Uso in Parallelo: Se un servizio di trattamento dati viene utilizzato parallelamente a un altro, i fornitori possono imporre tariffe di uscita dei dati, ma solo per coprire i costi sostenuti, senza superarli .
Promozione Strategie Multicloud: Questo regime promuove l'adozione di strategie "multicloud", che consentono ai clienti di implementare strategie informatiche resilienti e riducono la dipendenza da singoli fornitori .
Obiettivo delle Specifiche di Interoperabilità: Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dati mirano a conseguire l'interoperabilità tra diversi servizi che riguardano lo stesso tipo di servizio e aumentare la portabilità delle risorse digitali .
Considerazioni sulla Sicurezza e l'Evoluzione Tecnologica: Tali specifiche non devono incidere negativamente sulla sicurezza e sull'integrità dei servizi e dei dati, e devono essere concepite in modo da consentire i progressi tecnologici e l'inclusione di nuove funzioni e innovazioni .

https://data.europa.eu/it

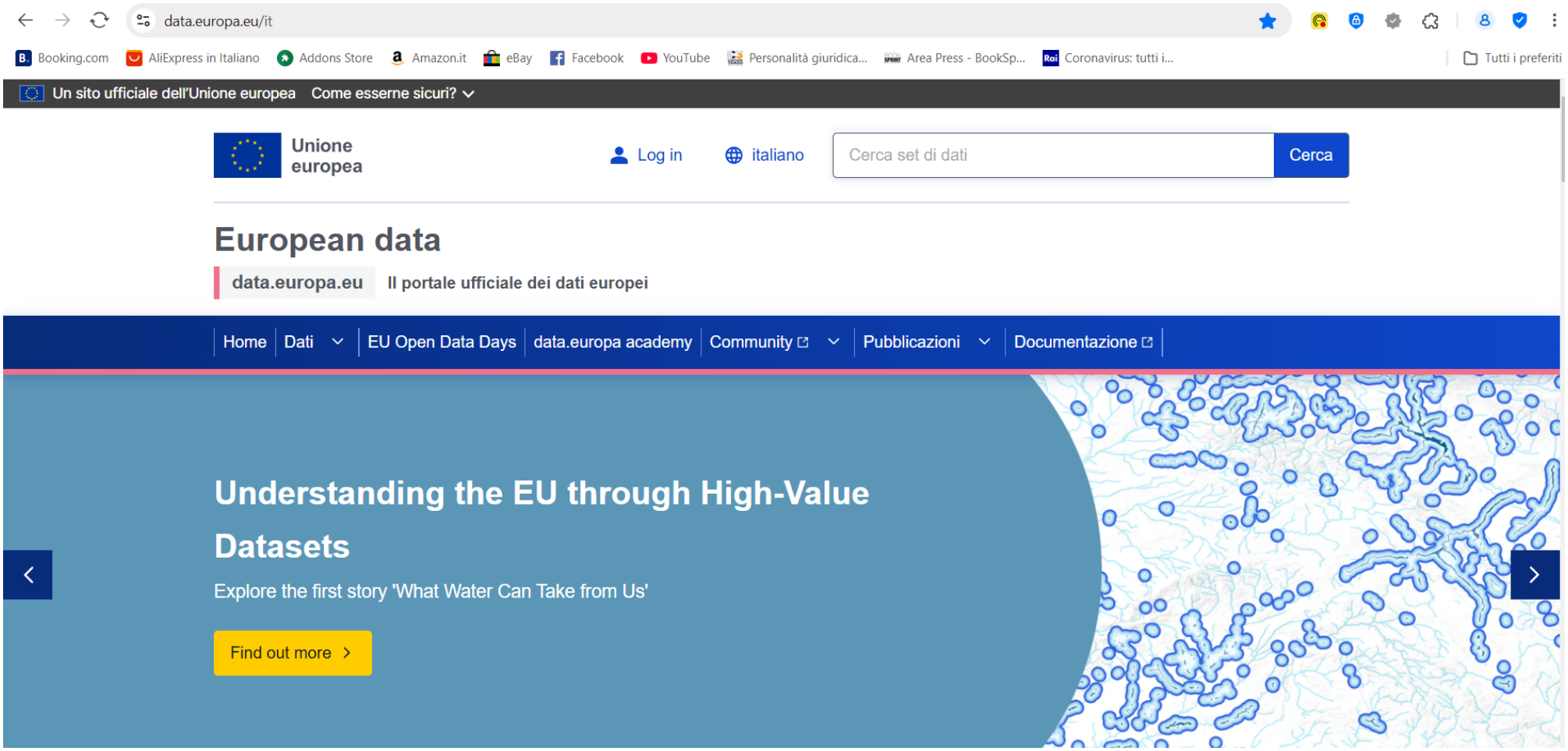

Spazi di dati

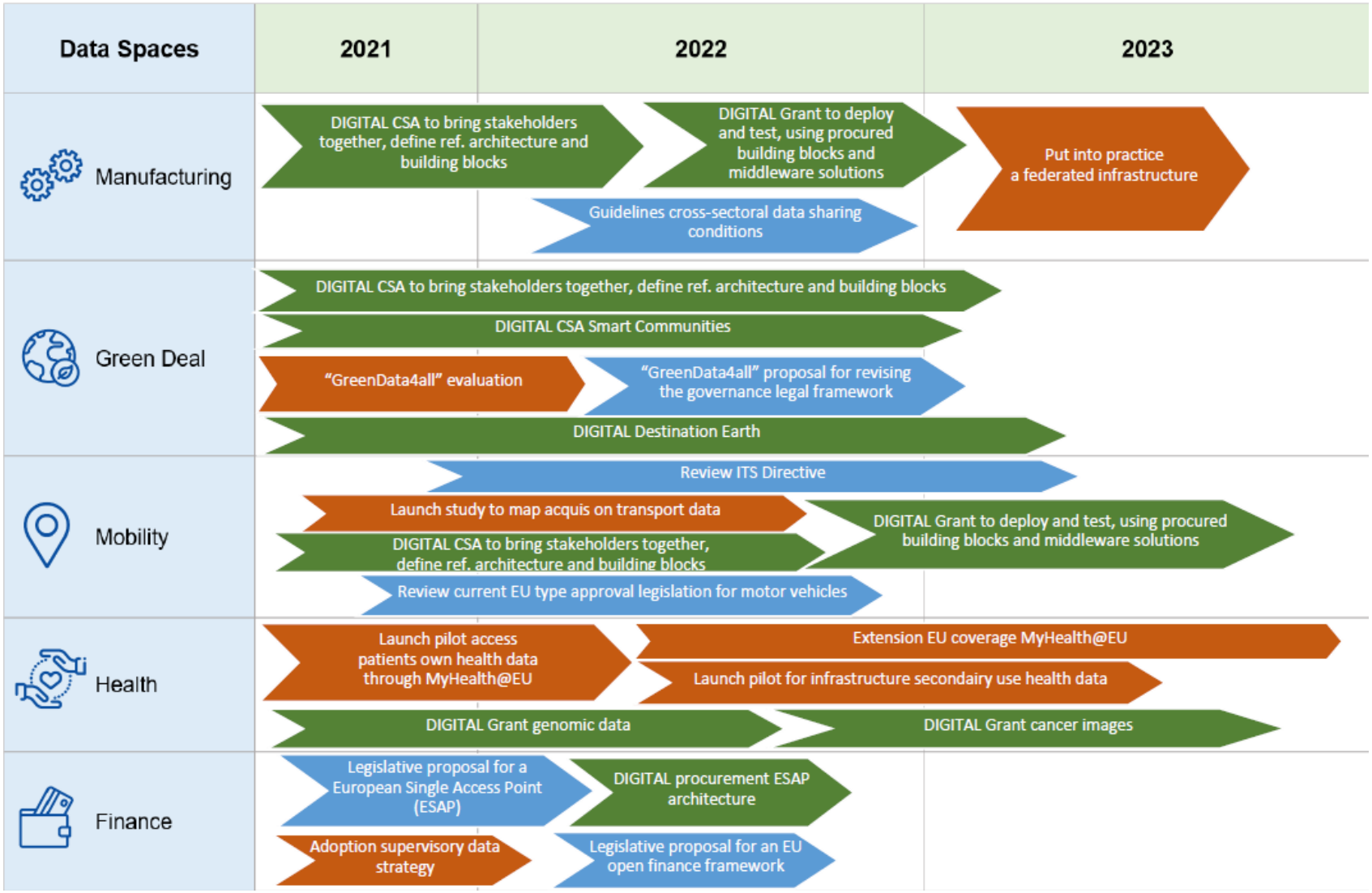

Spazi di dati

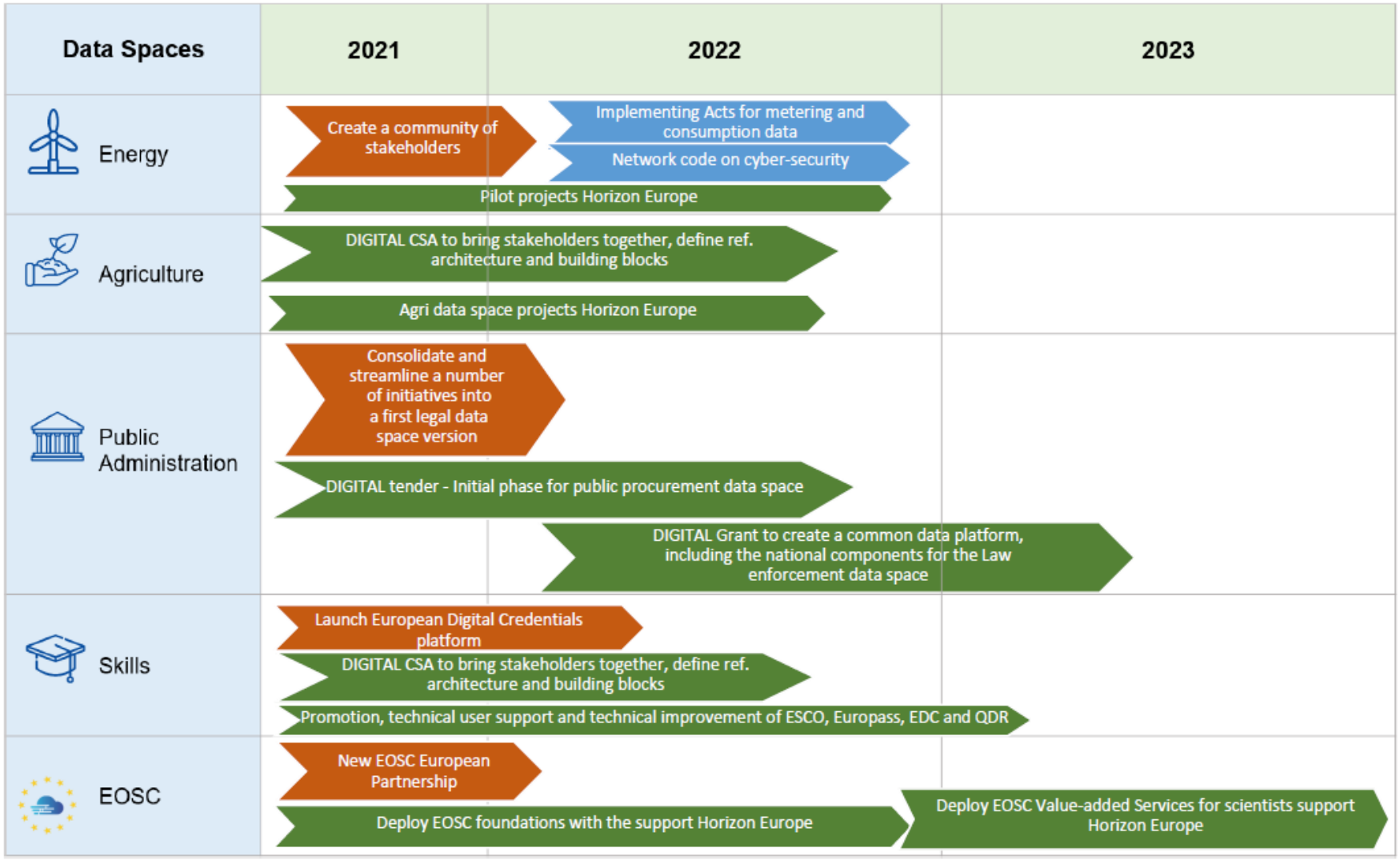

Spazi di dati

Industrial ecosystems \ EU data spaces	Manufacturing	Green Deal	Mobility	Health	Financial	Energy	Agricultural	Legal	Procurement	Security	Skills	Open Science	Media	Cultural heritage	Tourism	Construction	Smart communities
Construction	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓
Tourism		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Textile	✓	✓						✓	✓		✓	✓					
Proximity and social economy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Mobility-Transport-Automotive	✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓					✓
Health	✓	✓		✓				✓			✓	✓					
Energy intensive industry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓
Energy renewables	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓
Retail	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓		
Electronics	✓	✓				✓		✓			✓	✓					
Digital industries	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Cultural and creative industry	✓	✓						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Agri-food	✓	✓					✓	✓			✓	✓			✓		
Aerospace & Defence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mappings between industrial ecosystems and common European data spaces based on the types of data it would need to have access to

L’uso dell’AI nell’analisi delle normative

Note sul copyright

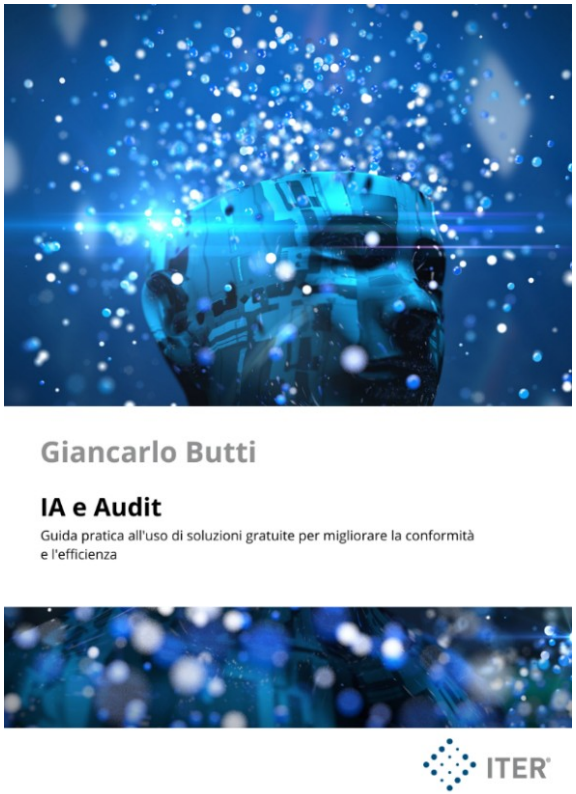

Alcuni testi derivano da queste mie pubblicazioni

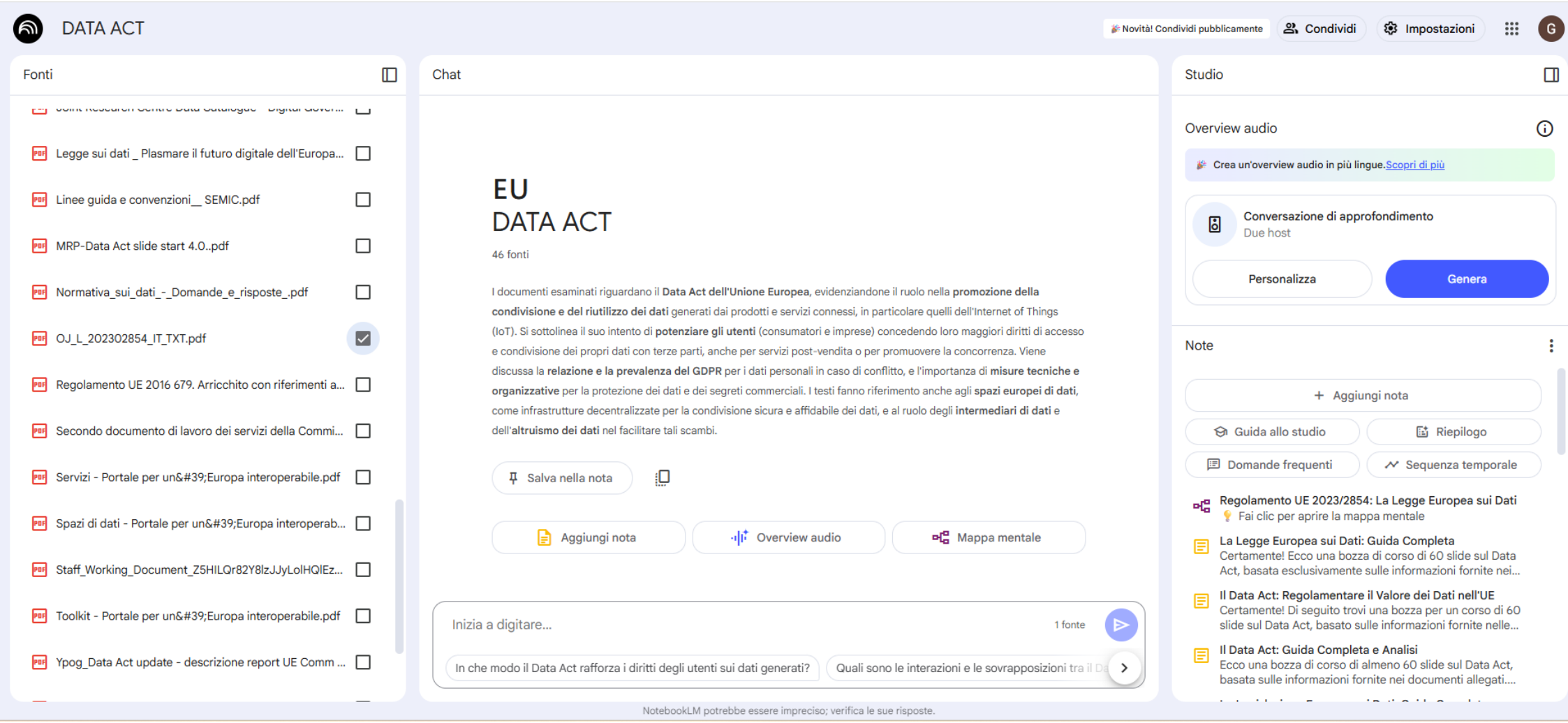
DATA ACT
Novità! Condividi pubblicamente
Condividi
Impostazioni
G
Fonti
Legge sui dati _ Plasmare il futuro digitale dell'Europa...
Linee guida e convenzioni__ SEMIC.pdf
MRP-Data Act slide start 4.0..pdf
Normativa_sui_dati_-_Domande_e_risposte_.pdf
OJ_L_202302854_IT_TXT.pdf
Regolamento UE 2016 679. Arricchito con riferimenti a...
Secondo documento di lavoro dei servizi della Commi...
Servizi - Portale per un'Europa interoperabile.pdf
Spazi di dati - Portale per un'Europa interoperab...
Staff_Working_Document_Z5HILQr82Y8lzJJyLolHQlEz...
Toolkit - Portale per un'Europa interoperabile.pdf
Ypog_Data Act update - descrizione report UE Comm ...
Chat
EU
DATA ACT
46 fonti
I documenti esaminati riguardano il Data Act dell'Unione Europea, evidenziandone il ruolo nella promozione della condivisione e del riutilizzo dei dati generati dai prodotti e servizi connessi, in particolare quelli dell'Internet of Things (IoT). Si sottolinea il suo intento di potenziare gli utenti (consumatori e imprese) concedendo loro maggiori diritti di accesso e condivisione dei propri dati con terze parti, anche per servizi post-vendita o per promuovere la concorrenza. Viene discussa la relazione e la prevalenza del GDPR per i dati personali in caso di conflitto, e l'importanza di misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati e dei segreti commerciali. I testi fanno riferimento anche agli spazi europei di dati, come infrastrutture decentralizzate per la condivisione sicura e affidabile dei dati, e al ruolo degli intermediari di dati e dell'altruismo dei dati nel facilitare tali scambi.
Salva nella nota
Aggiungi nota
Overview audio
Mappa mentale
Inizia a digitare...
1 fonte
In che modo il Data Act rafforza i diritti degli utenti sui dati generati?
Quali sono le interazioni e le sovrapposizioni tra il D
Studio
Overview audio
Crea un'overview audio in più lingue.Scopri di più
Conversazione di approfondimento
Due host
Personalizza
Genera
Note
Aggiungi nota
Guida allo studio
Riepilogo
Domande frequenti
Sequenza temporale
Regolamento UE 2023/2854: La Legge Europea sui Dati
Fai clic per aprire la mappa mentale
La Legge Europea sui Dati: Guida Completa
Certamente! Ecco una bozza di corso di 60 slide sul Data Act, basata esclusivamente sulle informazioni fornite nei...
Il Data Act: Regolamentare il Valore dei Dati nell'UE
Certamente! Di seguito trovi una bozza per un corso di 60 slide sul Data Act, basato sulle informazioni fornite nelle...
Il Data Act: Guida Completa e Analisi
Ecco una bozza di corso di almeno 60 slide sul Data Act, basata sulle informazioni fornite nei documenti allegati....
NotebookLM potrebbe essere impreciso; verifica le sue risposte.

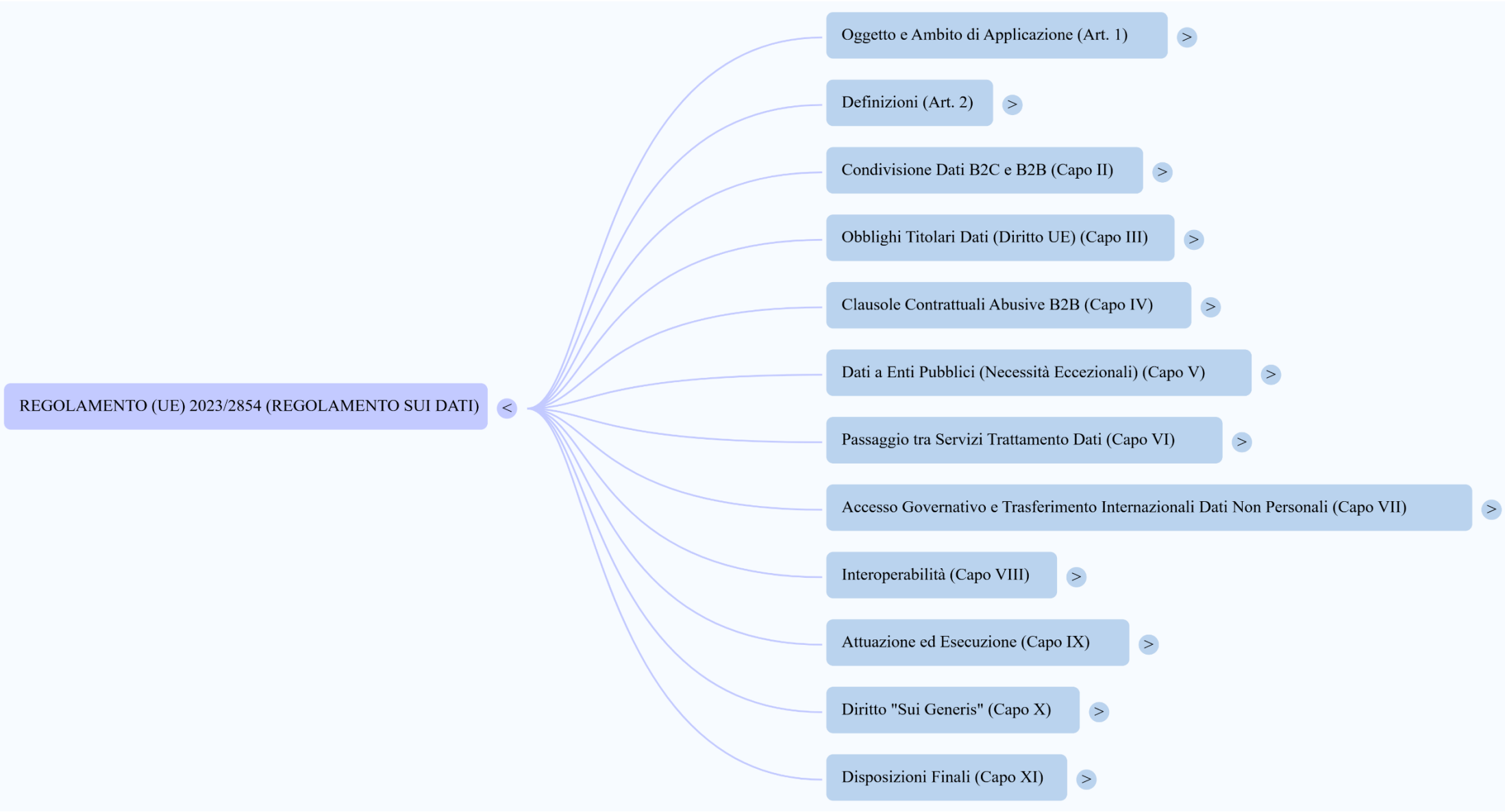
REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 (REGOLAMENTO SUI DATI)
Oggetto e Ambito di Applicazione (Art. 1)
Definizioni (Art. 2)
Condivisione Dati B2C e B2B (Capo II)
Obblighi Titolari Dati (Diritto UE) (Capo III)
Clausole Contrattuali Abusive B2B (Capo IV)
Dati a Enti Pubblici (Necessità Eccezionali) (Capo V)
Passaggio tra Servizi Trattamento Dati (Capo VI)
Accesso Governativo e Trasferimento Internazionali Dati Non Personali (Capo VII)
Interoperabilità (Capo VIII)
Attuazione ed Esecuzione (Capo IX)
Diritto "Sui Generis" (Capo X)
Disposizioni Finali (Capo XI)

Grazie

giancarlo.butti@promo.it